

Legge regionale 17 aprile 1984, n.21

**Norme per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico, in attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 .**

## ARTICOLO 1

In sede di formazione degli strumenti urbanistici generali e delle loro varianti nei Comuni di cui all'articolo 13 della legge 2/2/1974 n. 64, devono essere effettuate indagini atte a verificare la realizzabilit  delle previsioni degli strumenti urbanistici stessi sotto il profilo geologico e la compatibilit  con le caratteristiche dei terreni, delle rocce e della stabilit  dei pendii ai sensi del decreto ministeriale 21 gennaio 1981.

In sede di formazione degli strumenti urbanistici attuativi dovranno essere eseguite indagini e approfondirne la conoscenza, ove siano gi  state eseguite ai sensi del primo comma, ai fini di stabilire la realizzabilit  delle opere previste sotto il profilo geologico e geotecnico individuando, altres  la sopportabilit  dei carichi e le prescrizioni esecutive imposti dalle caratteristiche del sottosuolo.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Regione emana direttive tecniche per specificare ulteriormente le indagini di cui ai commi precedenti.

## ARTICOLO 2

Ai termini dell'ultimo comma dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 febbraio 1974 n. 64 cessano di applicarsi dall'entrata in vigore della presente legge.

La valutazione della adeguatezza delle indagini di cui al precedente articolo e' effettuata dalla Giunta regionale in sede di approvazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi.